



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 27 settembre 2017

Deliberazione 2017/24/325

Oggetto: Pagamento IVA – Fatture n. 11 del 09 giugno 2017 e n. 13 del 30 giugno 2017 Avv. Stefania Castelli - Giudizio Consorzio ASI di Avellino c/ Società Iavarone Industria Legnami S.p.a. Sentenza n. 28/2016 Tribunale di Avellino procedimento R.G. 204/2010 – Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 1178/2016. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di settembre alle ore 09,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	-Componente	presente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente .	assente
4.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	-Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, dott.ssa Roberta Giordano.

IL COMITATO DIRETTIVO

PREMESSO CHE

- con nota del 25 luglio 2017, acquisita al protocollo consortile il giorno 26 luglio 2017, al prot. n. 3291, l'avv. Stefania Castelli ha trasmesso rispettivamente le fatture n. 11 del 09 giugno 2017 e n. 13 del 30 giugno 2017 relativamente ai seguenti giudizi:
 - ❖ Sentenza n. 28/2016 Tribunale di Avellino procedimento R.G. 204/2010 – Consorzio ASI di Avellino c/ Iavarone Industria Legnami S.p.a. con la quale la Società Iavarone Industria Legnami S.p.a. è stata condannata al pagamento in favore del legale del Consorzio di € 4.000,00 oltre accessori di legge. L'importo è stato corrisposto a detto legale dal soccombente Industria Iavarone Legnami S.p.a. che tuttavia ha anche l'obbligo di operare la ritenuta di € 951,05, di versarla e certificarla; l'Avv. Castelli nella nota suddetta ha specificato che lo storno dell'Iva *"...invece, è a carico dell'ASI per l'importo di € 1.088,00 (come indicato in fattura). Ciò in base alla Circolare del 06/12/1994, n. 203 – Min. Finanze – Dip.Entrate Aff. Giuridici Serv.III....."*;
 - ❖ Sentenza n. 1178/2016 Corte di Appello di Napoli – Consorzio ASI di Avellino c/ Iavarone Industria Legnami S.p.a. con la quale la Società Iavarone Industria Legnami S.p.a. è stata condannata al pagamento in favore del legale del Consorzio di € 15.000,00 oltre accessori di legge. E' stato corrisposto un primo acconto di € 7.200,00 sul totale dovuto. L'importo è stato corrisposto a detto legale dal soccombente Industria Iavarone Legnami S.p.a. che tuttavia ha anche l'obbligo di operare la ritenuta di € 1.714,29 di versarla e certificarla. L'Avv. Castelli nella nota suddetta ha specificato che lo storno dell'Iva *"...invece, è a carico dell'ASI per l'importo di € 1.961,14 (come indicato in fattura). Ciò sempre in base alla Circolare del 06/12/1994, n. 203 – Min. Finanze – Dip.Entrate Aff. Giuridici Serv.III....."*;

CONSIDERATO CHE:

- l'avv. Stefania Castelli con la medesima nota ha evidenziato che *"dovendo versare l'Iva entro la prossima scadenza del mese di agosto"* ha richiesto di *"voler procedere al versamento in mio favore degli importi dovuti per l'IVA che l'ASI a sua volta porterà in detrazione con un'operazione a costo zero per l'Ente stesso"*.
- con nota del 04.09.2017, prot. n. 3716, il Direttore Generale f.f. Ing. Giuseppe Tolino, rappresentava tra l'altro che *"la relazione istruttoria, trasmessa in data 30/08/2017, risulta carente di contenuti e manca la proposta di provvedimento del responsabile dell'Ufficio Amministrativo. Per rendere completa la fase istruttoria, inoltre, l'Ufficio Contabile deve rendere parere di competenza...."*;

VISTA

- la nota del 13.09.2017, prot. n. 3867, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Contabile ha comunicato che: *"...quanto richiesto è contemplato dall'art. 93 c.p.c. dove il legale della parte vittoriosa riceve il pagamento del suo onorario direttamente dalla parte soccombente. Il fattore discriminante è rappresentato dalla possibilità di detrazione dell'IVA della parte vittoriosa. Con la Sentenza n. 3544 del 12 giugno 1982, la cassazione ha stabilito che ogni volta in cui la parte vittoriosa possa detrarre l'IVA, il legale avrà diritto di richiedere il pagamento dell'onorario alla parte soccombente, mentre riceverà la relativa IVA dal suo cliente.....dal punto di vista documentale, il legale della parte vittoriosa dovrà emettere una fattura intestata al suo cliente, con la specifica annotazione che la soluzione di pagamento è avvenuta da parte del soccombente (con esclusione dell'IVA). Fattispecie poi chiarita dall'Agenzia delle Entrate dalla circolare 203E/1994 del MEF. Pertanto le fatture in oggetto sono emesse in conformità a quanto sopra specificato"*;
- la relazione del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e la relativa proposta di provvedimento;

RITENUTO opportuno approfondire la questione;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di rinviare la trattazione ad altra seduta per approfondimenti.